



Bruxelles, 24 novembre 2023
(OR. en)

15657/23

LIMITE

COPEN 399
JAI 1516
CODEC 2194

Fascicolo interistituzionale:
2023/0093(COD)

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	15641/23 + COR 1, WK 15683/23 + REV 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali - Orientamento generale

Introduzione

Il 5 aprile 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (doc. 8231/23). La proposta mira a stabilire norme sul trasferimento dei procedimenti penali tra gli Stati membri dell'Unione europea ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

La proposta persegue i seguenti obiettivi: 1) migliorare l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia nell'UE, 2) migliorare il rispetto dei diritti fondamentali nel processo di trasferimento dei procedimenti penali, 3) migliorare l'efficienza e la certezza giuridica dei trasferimenti dei procedimenti penali, 4) consentire il trasferimento dei procedimenti penali, laddove sia nell'interesse della giustizia, ma attualmente non possibile tra gli Stati membri, e 5) ridurre il fenomeno dell'impunità.

Contesto in breve

Considerata la crescita della criminalità transfrontaliera, la giustizia penale nell'Unione europea si trova sempre più spesso di fronte a situazioni in cui diversi Stati membri hanno la giurisdizione per esercitare l'azione penale nello stesso caso. Ciò vale in particolare per i reati commessi da gruppi della criminalità organizzata. Procedimenti multipli per gli stessi casi sono problematici in termini di coordinamento ed efficacia, possono anche essere dannosi per i diritti e gli interessi dei singoli e portare alla duplicazione delle attività. Sussiste inoltre il rischio di violazione del principio del *ne bis in idem*.

Sebbene il trasferimento del procedimento penale possa essere necessario in diverse situazioni, al momento le misure esistenti a livello di UE non disciplinano questa forma di cooperazione. Gli Stati membri ricorrono a molteplici strumenti giuridici, tra cui la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

Nel 2009 la presidenza svedese ha avviato a nome di 16 Stati membri un'iniziativa relativa a una decisione quadro sul trasferimento dei procedimenti penali, ma i negoziati sono stati interrotti con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Nella sua relazione sulla via da seguire nell'ambito del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale (doc. 9728/19), la presidenza rumena ha proposto di esaminare ulteriormente la necessità di presentare una proposta legislativa sul trasferimento dei procedimenti penali. Nelle conclusioni sul mandato d'arresto europeo, adottate nel dicembre 2020 sotto la presidenza tedesca (doc. 13684/20, punto 38), il Consiglio ha invitato la Commissione europea a valutare la fattibilità di tale strumento. A seguito di uno studio la Commissione ha presentato la proposta attualmente in esame.

Lavori in sede di gruppo COPEN

Il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) ha iniziato a esaminare il testo della proposta subito dopo la sua presentazione. Si sono tenute numerose riunioni nell'arco di oltre 15 giorni lavorativi. Le discussioni, tenutesi inizialmente sotto la presidenza svedese e successivamente sotto quella spagnola, sono sfociate infine nel testo che figura in allegato.

La questione più difficile da affrontare durante le discussioni è stata l'articolo 15 quater, relativo al ricorso giurisdizionale. La questione da risolvere era se e in quale misura gli indagati, gli imputati e le vittime debbano poter accedere a un ricorso giurisdizionale contro la decisione dell'autorità richiesta di accettare il trasferimento di un procedimento penale. Le discussioni al riguardo si sono basate sull'articolo 47 della Carta.

Alla fine la soluzione scelta è stata quella di dichiarare che gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto in conformità del diritto nazionale dello Stato in questione. È stato chiarito che la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale debba essere esaminata in conformità del diritto nazionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi. Nella misura in cui è stato esercitato potere discrezionale, il riesame dovrebbe limitarsi a valutare se l'autorità richiesta abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale¹.

Orientamento generale

La presidenza ritiene che il testo sia abbastanza maturo per giungere a un orientamento generale, che costituirà la base per i negoziati di trilogia con il Parlamento europeo.

Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

1. confermare l'accordo sul testo che figura nell'allegato della presente nota e
2. raccomandare al Consiglio di giungere a un orientamento generale su tale testo, così da consentire alla presidenza di condurre negoziati interistituzionali.

¹ Formulazione ispirata alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si veda ad esempio la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 aprile 2019 nella causa C- 611/17, Italia/Consiglio, punto 27.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul trasferimento dei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, **secondo comma**, lettere b) e d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

² GU C, ..., ..., .

³ Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del

- (2) Il programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea⁴ chiede agli Stati membri di valutare le possibilità di concentrare in un solo Stato membro l'azione penale nelle cause transfrontaliere multilaterali per aumentare l'efficacia dell'azione penale, pur garantendo la corretta amministrazione della giustizia.
- (3) Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali⁵ raccomanda uno strumento che preveda una possibilità di trasferimento dei procedimenti penali ad altri Stati membri.
- (4) Occorre sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per aumentare l'efficienza e la corretta amministrazione della giustizia penale all'interno dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e per assicurare che sia lo Stato membro più adatto ad indagare o perseguire un reato. In particolare, norme comuni per gli Stati membri sul trasferimento dei procedimenti penali potrebbero contribuire a prevenire inutili procedimenti penali paralleli in diversi Stati membri riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona, da cui potrebbe derivare una violazione del principio del *ne bis in idem*. [...] **Tali norme comuni** potrebbero inoltre ridurre il numero di procedimenti penali multipli per gli stessi fatti o la stessa persona condotti in diversi Stati membri. **Esse** mirano anche a garantire che il trasferimento del procedimento penale possa avvenire quando la consegna di una persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale in forza di un mandato d'arresto europeo, **a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio**⁶, è ritardata o rifiutata per motivi come la pendenza nell'altro Stato membro di un procedimento penale parallelo per lo stesso reato, al fine di consentire il perseguimento della persona evitandone così l'impunità.

⁴ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁵ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

⁶ Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

- (5) L'esistenza di norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali è essenziale anche per combattere efficacemente i reati transfrontalieri. Ciò è particolarmente importante per i reati commessi da gruppi della criminalità organizzata, quali il traffico di droga, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, la criminalità ambientale, la criminalità informatica o il riciclaggio di denaro. Perseguire i gruppi della criminalità organizzata che operano in più Stati membri può creare grandi difficoltà alle autorità coinvolte. Il trasferimento dei procedimenti penali è uno strumento importante che rafforzerebbe la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata attivi negli Stati membri dell'[...]Unione.
- (6) Al fine di garantire una cooperazione efficace tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta in relazione al trasferimento del procedimento penale, tali norme dovrebbero essere stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale. [...]

- (8) La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio⁷ mira a prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri. Essa stabilisce quindi una procedura di consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta a evitare [...] conseguenze negative derivanti da tali procedimenti penali paralleli e [...] **la perdita** di tempo e risorse delle autorità competenti interessate. [...] **Nei casi in cui** le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano, a seguito di consultazioni condotte conformemente a detta decisione quadro, di concentrare i procedimenti in uno Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, si dovrebbe far ricorso al presente regolamento per tale trasferimento.
- (9) Altri **atti** [...] giuridici nel settore del diritto penale, in particolare quelli riguardanti specifiche tipologie di reato, come la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e le decisioni quadro 2002/475/GAI⁹ [...] e [...] 2008/841/GAI del Consiglio¹⁰, contengono disposizioni relative ai fattori da prendere in considerazione per accentrare l'azione penale in un unico Stato membro quando più Stati membri sono legittimati a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti. Nei casi in cui le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano, dopo aver cooperato [...] **conformemente a** tali atti giuridici, di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, si dovrebbe far ricorso al presente regolamento per tale trasferimento.

⁷ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

⁸ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁹ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

¹⁰ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

- (10) Sono stati adottati diversi atti giuridici dell'Unione sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze in materia penale per l'esecuzione di sentenze in altri Stati membri, in particolare le decisioni quadro 2005/214/GAI¹¹, 2008/909/GAI¹² e 2008/947/GAI del Consiglio¹³. Il presente regolamento dovrebbe integrare le disposizioni di tali decisioni quadro ed essere interpretato nel senso che non ne pregiudica l'applicazione.
- (11) Il presente regolamento non influisce sugli scambi spontanei di informazioni disciplinati da altri atti **giuridici** [...] dell'Unione.
- (12) Il presente regolamento non [...] **dovrebbe applicarsi** alle decisioni di riassegnare, riunire o separare i casi sui quali la Procura europea ha esercitato la propria competenza in conformità del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁴.
- (13) Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti in modo da promuovere il principio del contatto diretto tra tali autorità.

¹¹ Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

¹² Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

¹³ Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

- (14) [...] Gli Stati membri potrebbero designare una o più autorità centrali ove necessario in considerazione della struttura dei loro sistemi giuridici interni **per [...]la trasmissione e [...]la ricezione amministrative delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali nonché di altra corrispondenza ufficiale relativa a tali richieste.** Tali autorità centrali potrebbero anche fornire un sostegno amministrativo[...] e svolgere ruoli di coordinamento e di assistenza, facilitando e promuovendo così l'accettazione delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali.
- (15) Alcuni atti giuridici dell'Unione impongono già agli Stati membri di adottare le misure necessarie per stabilire la giurisdizione per specifici reati, come quelli relativi alle attività terroristiche **a norma della direttiva (UE) 2017/541** o alla contraffazione dell'euro **a norma della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**¹⁵, nei casi in cui la consegna di una persona sia rifiutata.
- (16) Il presente regolamento prevede una giurisdizione in casi specifici, al fine di assicurare che, per i procedimenti penali da trasferire in conformità del medesimo, qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione per giudicare i reati per i quali si richiede il trasferimento ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto [...] più adatto a **perseguire il reato in questione. Le norme in materia di competenza giurisdizionale contemplate dal presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare misure nazionali per garantire che essi possano esercitare la giurisdizione nei casi specifici previsti dal presente regolamento.**

¹⁵ Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

- (17) Tale giurisdizione dovrebbe essere stabilita nelle situazioni in cui lo Stato richiesto rifiuti di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, qualora tale rifiuto sia basato su motivi specifici menzionati nel presente regolamento. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione anche quando il reato produce i suoi effetti o causa un danno principalmente nel suo territorio. Il danno dovrebbe essere preso in considerazione quando è uno degli elementi costitutivi del reato, in conformità del diritto dello Stato richiesto. Lo Stato richiesto dovrebbe essere competente anche quando in tale Stato è già in corso un procedimento penale contro lo stesso indagato o imputato per altri fatti, in modo che tutte le violazioni penali commesse da tale persona possano essere giudicate in un unico procedimento penale, oppure quando in tale Stato è in corso un procedimento penale contro altre persone per **fatti che siano** gli stessi, [...] **parzialmente gli stessi** o connessi, il che potrebbe essere particolarmente rilevante per concentrare le indagini e il perseguimento di un'organizzazione criminale in uno Stato membro. In entrambi i casi l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire dovrebbe essere cittadino o residente dello Stato richiesto.
- (18) Al fine di raggiungere lo scopo del presente regolamento e di evitare conflitti di giurisdizione, con particolare riguardo agli Stati membri il cui ordinamento giuridico – o perseguimento di determinati reati – si basa sull'obbligatorietà dell'azione penale, lo Stato richiedente, nel richiedere il trasferimento del procedimento penale, dovrebbe **poter rinunciare** [...] **all'avvio del procedimento** inteso a perseguire la persona interessata per il reato per il quale si richiede il trasferimento. [...] **Il presente regolamento dovrebbe pertanto consentire alle** autorità competenti dello Stato richiedente [...] **di rinunciare all'avvio del procedimento penale, sospendere o interrompere** il procedimento penale avviato dinanzi a loro a favore dello Stato membro ritenuto più adatto a esercitare l'azione penale, anche quando, in conformità del diritto nazionale, avrebbero l'obbligo di esercitare l'azione penale. [...] **Ciò** dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni sugli effetti del trasferimento del procedimento penale nello Stato richiedente stabilite nel presente regolamento.

- (19) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (20) Il presente regolamento non pregiudica i diritti procedurali sanciti **dalla Carta o da altri strumenti** del diritto dell'Unione, come [...] le direttive [...] 2010/64/UE¹⁶, 2012/13/UE¹⁷, 2013/48/UE¹⁸, (UE) 2016/343¹⁹, (UE) 2016/800²⁰ e (UE) 2016/1919 **del Parlamento europeo e del Consiglio**²¹ per gli Stati membri da esse vincolati. **In particolare, l'autorità richiedente dovrebbe garantire che tali diritti, previsti dal diritto dell'Unione e nazionale, siano rispettati al momento di richiedere il trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento.**

¹⁶ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

¹⁷ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

¹⁸ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

¹⁹ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

²⁰ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

²¹ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

- (21) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicazione del presente regolamento, sia tenuto conto delle esigenze delle persone vulnerabili. Conformemente alla raccomandazione della Commissione, **del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali** [...] ²², per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità.
- (22) Analogamente, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicazione del presente regolamento, sia tenuto conto dei diritti procedurali degli indagati e degli imputati sottoposti a custodia cautelare, [...] **prendendo in considerazione, se del caso,** [...] la raccomandazione (UE) 2023/681 [...] della Commissione ²³.
- (23) **Un'autorità richiedente dovrebbe poter chiedere il trasferimento del procedimento penale di propria iniziativa o previa consultazione di un'autorità richiesta, su proposta dell'indagato o dell'imputato, o su proposta della vittima.** Il presente regolamento non dovrebbe imporre alcun obbligo di chiedere o trasferire [...] un procedimento penale. Nel valutare se debba essere emessa la richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe esaminare se il trasferimento **possa conseguire l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compreso se esso sia proporzionato e adeguato allo scopo del procedimento in questione.** [...]. Tale [...] valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione.

²² [...] GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8[...].

²³ Raccomandazione (UE) 2023/681 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 44).

- (24) Nel valutare se una richiesta di trasferimento di un procedimento penale sia giustificata, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto di diversi criteri, la cui priorità e il cui peso dovrebbero basarsi sui fatti e sul merito di ogni singolo caso. Tutti i fattori rilevanti dovrebbero essere considerati nell'interesse superiore della giustizia. Se, ad esempio, il reato è stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto, o se la maggior parte degli effetti o del danno [...] causato dal reato, **qualora tali effetti o danno si configurino parte degli elementi costitutivi del reato**, si è verificata nel territorio dello Stato richiesto, tale Stato può essere ritenuto [...] più adatto a esercitare l'azione penale, dato che le prove da raccogliere, quali le deposizioni dei testimoni e delle vittime o le opinioni degli esperti, si trovano nello Stato richiesto e possono quindi essere raccolte più facilmente se il procedimento penale è trasferito. Inoltre l'avvio di un successivo procedimento per danni nello Stato richiesto sarebbe facilitato se anche il procedimento sottostante che stabilisce [...] **una** responsabilità penale si svolgesse nello stesso Stato membro. Analogamente, se la maggior parte delle prove si trova nello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe facilitare la raccolta e la successiva ammissibilità delle prove raccolte in conformità del diritto dello Stato richiesto.
- (25) Se l'indagato o l'imputato **o, se vi sono più indagati o imputati, uno o più di essi**, sono cittadini dello Stato richiesto o residenti in tale Stato, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto dell'indagato o dell'imputato di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se [...] **una o più** vittime sono cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente a[...] **un** procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.

(26) Spetta all'autorità richiedente valutare, sulla base del materiale in suo possesso, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che l'indagato, l'imputato o la vittima risieda nello Stato richiesto. Qualora siano disponibili solo informazioni limitate, tale valutazione [...] **dovrebbe** essere oggetto di consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta [...] **al fine di confermare la residenza dell'indagato, dell'imputato o della vittima nello Stato richiesto. Nel valutare tali consultazioni,** [...] possono essere rilevanti diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che la persona interessata ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha intenzione di farlo. Potrebbero sussistere ragionevoli motivi per ritenere che una persona risieda nello Stato richiesto, in particolare quando essa è registrata come residente dello Stato richiesto in quanto in possesso di una carta d'identità, un permesso di soggiorno o un'iscrizione a un'anagrafe ufficiale. Se la persona non è registrata nello Stato richiesto, la residenza potrebbe essere desunta dal fatto che la persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito con il medesimo, dopo un periodo di presenza stabile nello stesso, determinati legami di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento della residenza ufficiale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, vi siano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato richiesto che danno luogo a ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato, occorre tener conto di diversi fattori oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato richiesto o i legami familiari o economici che tale persona ha con il medesimo. Un veicolo immatricolato, [...] un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato richiesto sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi possono essere rilevanti per determinare se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato richiesto. Una breve visita, un soggiorno per le vacanze, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno simile nello Stato richiesto, senza alcun ulteriore legame sostanziale, non dovrebbe essere sufficiente per stabilire la residenza in quello Stato membro. [...]

(27) Il trasferimento del procedimento penale può essere giustificato anche quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per gli stessi o altri fatti contro l'indagato o l'imputato, o quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per **fatti che siano** gli stessi, **parzialmente gli stessi** o connessi contro altre persone, ad esempio nei casi di perseguimento di organizzazioni criminali transfrontaliere, dove diversi coimputati potrebbero essere perseguiti in diversi Stati membri. Inoltre se l'indagato o l'imputato sta scontando o deve scontare una pena detentiva nello Stato richiesto per un altro reato, il trasferimento del procedimento penale può essere giustificato per garantire il diritto della persona condannata di presenziare al processo per il quale si chiede il trasferimento del procedimento penale mentre sconta la pena nello Stato richiesto. Inoltre le autorità richiedenti dovrebbero considerare debitamente se il trasferimento del procedimento penale possa rafforzare l'obiettivo del reinserimento sociale della persona interessata nel caso in cui la pena debba essere eseguita nello Stato richiesto[...]. [...] **A tal fine è opportuno prendere in considerazione l'attaccamento della persona allo Stato richiesto, sia esso considerato come il luogo di legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici o di qualsiasi altro legame con il medesimo. Inoltre, le autorità competenti spesso raggiungono accordi sulla concentrazione dei procedimenti sulla base dell'individuazione della giurisdizione più indicata. Tali accordi potrebbero essere raggiunti nelle riunioni di coordinamento di Eurojust, nelle riunioni bilaterali o multilaterali senza l'intervento di Eurojust o a seguito di consultazioni a norma della decisione quadro 2009/948/GAI.**

- (28) Nel richiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto delle possibilità di ottenere prove da altri Stati membri tramite gli strumenti esistenti di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, come, **per gli Stati membri da essa vincolati**, [...] la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, e l'assistenza giudiziaria, [...] prima di prendere in considerazione il trasferimento del procedimento penale per il solo fatto che la maggior parte delle prove si trova nello Stato richiesto.
- (29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere la possibilità di **proporre** [...] il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. [...] **Tale proposta** non dovrebbe[...] tuttavia imporre all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di chiedere o trasferire il procedimento penale. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una **proposta**[...] di trasferimento presentata dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.

²⁴ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

- (30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato [...] **della prevista richiesta di trasferimento del procedimento penale** e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione [...], in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. **Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale. Le informazioni possono essere fornite utilizzando moduli standard. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, ad esempio tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute fisica o mentale dell'indagato o dell'imputato interessati, la possibilità di esprimere la propria opinione dovrebbe essere offerta al rappresentante legale della persona in questione, se disponibile.** Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare o **a raggiungere** l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui [...] **l'indagato o l'imputato potrebbe essere rintracciato o raggiunto.**

- (31) Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i diritti delle vittime stabiliti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di concedere alle vittime diritti più ampi ai sensi del diritto nazionale rispetto a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.
- (32) Nel prendere una decisione sul trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe tenere in debita considerazione i legittimi interessi delle vittime, compresa la loro protezione, e valutare se il trasferimento del procedimento penale possa pregiudicare l'effettivo esercizio dei diritti [...] delle vittime [...] nei procedimenti penali in questione. Ciò comprende, ad esempio, la possibilità e le modalità a disposizione delle vittime per testimoniare durante il processo nello Stato richiesto, se [...] **diverso dallo** Stato membro in cui risiedono. Inoltre si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità per le vittime di ottenere e fornire prove, ad esempio da parte di testimoni ed esperti, per chiedere un risarcimento o per beneficiare dei programmi di protezione dei testimoni nello Stato richiesto. I diritti delle vittime al risarcimento non dovrebbero essere pregiudicati dal trasferimento del procedimento penale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme relative al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime nei procedimenti nazionali.
- (33) Qualora sia necessario garantire che la protezione fornita alla vittima nello Stato richiedente sia mantenuta nello Stato richiesto, le autorità competenti dello Stato richiedente dovrebbero prendere in considerazione l'emissione di un ordine di protezione europeo [...] **a norma del** regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ o, **per gli Stati membri da esso vincolati**, della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.

²⁵ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

²⁶ Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).

²⁷ Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

(33 bis) Non appena intenda chiedere il trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe informare quanto prima le vittime che risiedono o, nel caso di persone giuridiche, che sono stabilite nello Stato richiedente e che hanno chiesto di ricevere le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE o, nel caso di persone giuridiche, che hanno chiesto di ricevere le informazioni conformemente al diritto nazionale, e dovrebbe prevedere la possibilità per tali persone di esprimere la propria opinione, conformemente al diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei loro legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale. Le informazioni possono essere fornite utilizzando moduli standard o, in caso di un numero eccezionalmente elevato di vittime da informare, tramite altri mezzi di informazione generale al pubblico, ad esempio mediante specifici strumenti di pubblicazione online a disposizione delle autorità giudiziarie ai sensi del diritto nazionale. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, ad esempio tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute fisica o mentale della vittima interessata, la possibilità di esprimere la propria opinione dovrebbe essere offerta al rappresentante legale della persona in questione, se disponibile. Nel valutare il legittimo interesse delle vittime a essere informate della prevista richiesta di trasferimento, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale, ad esempio nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale.

(33 ter) I moduli standard possono inoltre essere utilizzati per agevolare la possibilità di richiesta di assistenza da parte dell'autorità richiedente all'autorità richiesta, al fine di informare l'indagato o l'imputato, nonché in determinate situazioni previste dal presente regolamento, in cui le autorità richiedenti e le autorità richieste possono prestarsi reciproca assistenza nell'informare gli indagati, gli imputati o le vittime. La possibilità di utilizzare tali moduli standard non dovrebbe precludere la possibilità di notifiche dirette agli indagati, agli imputati o alle vittime da parte dell'autorità richiedente o dell'autorità richiesta.

- (34) **(spostato al punto 42 bis)**
- (35) La corretta applicazione del presente regolamento presuppone la comunicazione tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta coinvolte, che dovrebbero essere incoraggiate a consultarsi ogniqualvolta opportuno per facilitare l'applicazione agevole ed efficiente del presente regolamento, direttamente o, se del caso, tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), **istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸**.
- (36) Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente dovrebbe consultare l'autorità richiesta qualora ciò sia necessario, in particolare, per determinare se il trasferimento del procedimento penale sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, **compreso se esso sia proporzionato e adeguato allo scopo del procedimento in questione**, nonché se l'autorità richiesta possa far valere uno dei motivi di rifiuto ai sensi del presente regolamento.

²⁸ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

- (37) Nel trasmettere la richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe fornire informazioni chiare e precise sulle circostanze e le condizioni alla base della richiesta, nonché qualsiasi altra documentazione di supporto, al fine di consentire all'autorità richiesta di prendere una decisione informata in merito al trasferimento del procedimento penale. **Al fine di ridurre i costi e i tempi di traduzione, la richiesta compilata e almeno le parti essenziali della documentazione di supporto scritta o delle informazioni a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento penale dovrebbero essere tradotte dall'autorità richiedente in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua accettata conformemente al presente regolamento. Le parti essenziali dei documenti in questione sono gli estratti che appaiono necessari affinché l'autorità richiesta adotti una decisione informata sulla richiesta di trasferimento del procedimento penale.**
- (38) Fintantoché l'autorità richiesta non ha preso una decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter ritirare la richiesta, ad esempio quando viene a conoscenza di ulteriori elementi alla luce dei quali il trasferimento non appare più giustificato.
- (39) L'autorità richiesta dovrebbe informare l'autorità richiedente della propria decisione [...] di accettare o **rifiutare** il trasferimento del procedimento penale senza ritardo e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. In casi specifici, quando non è possibile per l'autorità richiesta rispettare questo termine, ad esempio se essa ritiene che siano necessarie informazioni supplementari, il termine può essere prorogato per un massimo di 30 giorni, per evitare ritardi eccessivi.

(39 bis) Qualora l'autorità richiesta abbia accettato il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe trasmettere senza indebito ritardo gli originali o le copie autenticate di tutti i documenti del fascicolo, accompagnati dalla relativa traduzione, o almeno dalla traduzione delle parti pertinenti di tali documenti. Una volta che il procedimento nazionale è stato interrotto su richiesta dell'autorità richiesta, la trasmissione di prove fisiche pertinenti, quali ad esempio oggetti di reato o campioni di sangue o di DNA, a tale autorità dovrebbe avvenire senza indebito ritardo, se non ha avuto luogo non appena accettata la richiesta. La documentazione originale dovrebbe essere trasmessa solo se richiesto dall'autorità richiesta nel caso in cui sia necessario esaminare un documento, ad esempio a fini forensi. Inoltre, gli originali e le prove fisiche, quando non sono più necessari nello Stato richiesto, dovrebbero, su richiesta dell'autorità richiedente, essere restituiti allo Stato richiedente, ad esempio quando tali originali o prove fisiche sono necessari ai fini di un'altra indagine penale.

(40) Il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Per poter accettare il trasferimento del procedimento penale, il perseguimento dei fatti alla base del procedimento penale oggetto del trasferimento dovrebbe essere possibile nello Stato richiesto. L'autorità richiesta non dovrebbe accettare il trasferimento del procedimento penale quando la condotta per la quale è richiesto il trasferimento non costituisce reato nello Stato richiesto o quando lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in questione, a meno che non eserciti la giurisdizione prevista dal presente regolamento. **L'autorità richiesta non dovrebbe inoltre accettare il trasferimento del procedimento penale se non sono soddisfatte le condizioni per perseguire il reato nello Stato richiesto. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la querela della vittima, necessaria per perseguire il reato nello Stato richiesto, non è stata presentata in tempo utile o se, a causa del decesso o dell'infermità mentale dell'indagato o dell'imputato, l'azione penale è divenuta impossibile in conformità del diritto dello Stato richiesto.** [...] L'autorità richiesta dovrebbe poter rifiutare il trasferimento del procedimento penale anche quando l'indagato o l'imputato beneficia di [...] **un privilegio o di un'immunità** in conformità del diritto dello Stato richiesto, ad esempio in relazione a determinate categorie di persone (come i diplomatici) o a relazioni specificamente protette (come il privilegio difensore-cliente), oppure quando l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento non sia giustificato dall'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, ad esempio perché non è soddisfatto nessuno dei criteri per richiedere il trasferimento del procedimento penale, o quando il **modulo** [...] per la richiesta di trasferimento è incompleto o [...] **manifestamente inesatto** e [...] non è stato compilato **o corretto** dall'autorità richiedente e non consente quindi all'autorità richiesta di disporre delle informazioni necessarie per valutare la richiesta di trasferimento. **L'autorità richiesta dovrebbe inoltre poter rifiutare la richiesta se la condotta non costituisce reato nel luogo in cui è stata commessa qualora lo Stato richiesto non abbia la giurisdizione originaria per indagare e perseguire tale reato. Ai fini del presente regolamento, per "giurisdizione originaria" si intende una giurisdizione che è già stabilita dal diritto nazionale e che non deriva dal presente regolamento.**

- (41) Il principio del *ne bis in idem*, quale stabilito agli articoli da 54 a 58 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen **del 14 giugno 1985**²⁹ e all'articolo 50 della Carta, e come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è un principio fondamentale di base del diritto penale, secondo il quale nessuno dovrebbe essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva. L'autorità richiesta dovrebbe quindi rifiutare il trasferimento del procedimento penale se l'assunzione del procedimento è contraria a tale principio.
- (41 bis) Nel valutare se accettare o respingere una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiesta dovrebbe esaminare se tale trasferimento possa conseguire l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione. L'autorità richiesta dovrebbe godere di un ampio margine di discrezionalità ai fini di tale valutazione. Nel valutare se il trasferimento del procedimento sia nell'interesse dell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia o meno, tale valutazione dovrebbe limitarsi alle circostanze pertinenti del caso, fra cui se sussiste una prima indicazione del fatto che il reato non è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, la maggior parte degli effetti o una parte sostanziale del danno che fa parte degli elementi costitutivi del reato non si è verificata nel territorio di tale Stato e l'indagato o l'imputato non è cittadino o residente di tale Stato. La situazione personale, materiale o familiare di una vittima, di un testimone o di un altro interessato non dovrebbe essere di per sé determinante per valutare se il trasferimento del procedimento possa conseguire un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia.**

²⁹ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

- (42) Prima di decidere di [...] **respingere** la richiesta di trasferimento del procedimento penale sulla base di un qualsiasi motivo di rifiuto, l'autorità richiesta dovrebbe consultare l'autorità richiedente per ottenere le informazioni supplementari necessarie.
- (42 *bis* - ex 34) Lo Stato richiesto dovrebbe garantire l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli indagati e gli imputati, nonché per le vittime, contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, in [...] **conformità dell'articolo 47 della Carta e delle procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale, ogniqualvolta i diritti di tali persone siano pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento. Il riesame della decisione relativa al trasferimento del procedimento dovrebbe basarsi esclusivamente sui criteri previsti nei motivi di rifiuto ai sensi del presente regolamento. La valutazione dell'opportunità di trasferire il procedimento penale dovrebbe tener conto di tutte le circostanze pertinenti per l'esame di detti criteri. Tale valutazione potrebbe spesso implicare non solo un bilanciamento degli interessi o dei diritti delle persone i cui diritti possono essere lesi, ma anche una presa in considerazione di tutte le specificità e degli aspetti pratici del funzionamento del sistema giudiziario penale.**
- (42 *ter*) **L'autorità richiesta dovrebbe disporre di un ampio potere discrezionale nel valutare se il trasferimento del procedimento sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia e se una richiesta di trasferimento debba essere respinta sulla base di uno dei motivi di rifiuto facoltativi di cui al presente regolamento. L'esame dell'esercizio di tale potere discrezionale dovrebbe essere limitato a verificare se l'autorità richiesta, nel decidere se accettare la richiesta di trasferimento del procedimento, abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale.**

(42 quater) In ogni caso, i mezzi di ricorso di cui al presente regolamento non dovrebbero comportare un riesame di merito del caso, ad esempio se gli elementi di prova siano sufficienti per giustificare l'avvio o il proseguimento di un'indagine, se le circostanze del caso o gli aspetti soggettivi, quali l'intenzione o la negligenza grave, siano stabiliti secondo le norme applicabili, o per quanto riguarda il valore probatorio o la forza probatoria delle prove già raccolte o la credibilità delle dichiarazioni.

(43) L'accettazione del trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta dovrebbe comportare la sospensione o l'interruzione del procedimento penale nello Stato richiedente, per evitare la duplicazione delle misure nello Stato richiedente e in quello richiesto. Ciò non dovrebbe **tuttavia** pregiudicare le **misure investigative necessarie/urgenti** [...] o altre misure procedurali **che lo Stato richiedente può dovere intraprendere dopo il ricevimento della notifica dell'accettazione da parte dell'autorità richiesta, se necessario per l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia** [...]. Il concetto di "misure investigative o altre misure procedurali" dovrebbe essere interpretato in modo ampio, includendo non solo qualsiasi misura finalizzata alla raccolta di prove, ma anche qualsiasi atto procedurale che disponga la custodia cautelare o qualsiasi altra misura provvisoria. Per evitare l'uso abusivo dell'impugnazione e garantire che il procedimento penale non venga **proseguito/prolungato a lungo nello Stato richiedente una volta scadute le misure investigative o procedurali intraprese, il procedimento penale nello Stato richiedente** [...] **dovrebbe essere interrotto**. [...] Se nello Stato richiesto è stato proposto un ricorso con effetto sospensivo il procedimento penale non dovrebbe essere sospeso né interrotto nello Stato richiedente fino a quando sia stata presa una decisione sul ricorso nello Stato richiesto.

- (44) Il presente regolamento non dovrebbe costituire una base giuridica per l'arresto di una persona in vista del suo trasferimento fisico nello Stato richiesto affinché quest'ultimo possa avviare un procedimento penale contro di essa. **Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che [...] il presente regolamento costituisca la base giuridica per una decisione di arresto provvisorio dell'indagato o imputato che soggiorna nello Stato richiesto o per l'adozione di altre misure provvisorie da parte dell'autorità competente di tale Stato in attesa della decisione di accettazione o rifiuto della richiesta di trasferimento ricevuta.**
- (45) [...] **Un'autorità competente dello Stato richiesto** dovrebbe informare per iscritto l'autorità richiedente di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale nello Stato richiesto. La decisione quadro 2009/948/GAI impone un obbligo analogo nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo sulla concentrazione dei procedimenti in uno Stato membro. Qualora decida di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento, l'autorità richiesta dovrebbe indicare anche i motivi dell'interruzione. **Almeno le parti essenziali di tali informazioni e della decisione scritta definitiva emessa nello Stato richiesto dovrebbero essere tradotte dall'autorità richiesta in una lingua ufficiale dello Stato richiedente o in qualsiasi altra lingua accettata conformemente al presente regolamento. Con parti essenziali delle informazioni e della decisione si devono intendere gli estratti che appaiono necessari affinché l'autorità richiedente abbia conoscenza del loro contenuto generale.**
- (46) Se l'autorità richiesta decide di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento, l'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale, purché ciò non comporti una violazione del principio del *ne bis in idem*, ossia purché tale decisione non precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto dello Stato richiesto e non impedisca pertanto un nuovo procedimento penale per gli stessi fatti in tale Stato. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di avviare il procedimento penale o chiederne la riapertura nello Stato richiedente, in conformità del diritto nazionale di tale Stato, purché ciò non violi il principio del *ne bis in idem*.

- (47) Una volta che il procedimento penale è trasferito conformemente al presente regolamento, l'autorità richiesta dovrebbe applicare il proprio diritto e le proprie procedure nazionali pertinenti. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un'interferenza con la discrezionalità dell'azione penale ai sensi del diritto nazionale.
- (47 bis) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata in modo da pregiudicare la durata del termine di prescrizione nello Stato richiesto, secondo quanto previsto dal diritto nazionale di detto Stato.**
- (48) Lo Stato richiesto dovrebbe applicare il proprio diritto nazionale per determinare la pena applicabile al reato in questione. Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, nel determinare la pena l'autorità richiesta può prendere in considerazione la pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente, ogniqualvolta ciò vada a vantaggio dell'imputato, nel rispetto del diritto dello Stato richiesto. Questa possibilità dovrebbe essere presa in considerazione nelle situazioni in cui il trasferimento del procedimento penale porterebbe all'applicazione nello Stato richiesto di una pena superiore alla pena massima comminata nello Stato richiedente per lo stesso reato, al fine di garantire un grado di certezza giuridica e di prevedibilità del diritto applicabile per gli indagati o gli imputati interessati. La pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente dovrebbe sempre essere presa in considerazione quando la giurisdizione dello Stato richiesto si basa esclusivamente sul presente regolamento.

- (49) Gli Stati membri dovrebbero rinunciare reciprocamente al rimborso dei costi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tuttavia se lo Stato richiedente ha sostenuto costi elevati o eccezionali, legati **in particolare** alla traduzione dei documenti del fascicolo da trasferire allo Stato richiesto, l'autorità richiesta dovrebbe tenere conto della proposta dell'autorità richiedente di ripartire i costi. **In tali casi l'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero consultarsi al fine di raggiungere un accordo sulla ripartizione dei costi. Tale consultazione dovrebbe idealmente avvenire prima che sia emessa la richiesta di trasferimento. Se non è possibile raggiungere un accordo prima che sia adottata la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento, l'autorità richiedente può decidere di ritirare la richiesta in conformità del presente regolamento oppure di mantenerla sostenendo la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.**
- (50) L'utilizzo di un **modulo di richiesta** [...] standardizzato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione faciliterebbe la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, consentendo loro di prendere una decisione sulla richiesta di trasferimento più rapidamente ed efficacemente. Inoltre **ridurrebbe** [...] i costi di traduzione e **contribuirebbe** [...] a una maggiore qualità delle richieste.
- (51) Il **modulo di richiesta** [...] dovrebbe includere solo i dati personali necessari per facilitare la decisione dell'autorità richiesta in merito alla richiesta. Il **modulo di richiesta** [...] dovrebbe contenere un'indicazione delle categorie di dati personali, ad esempio se la persona interessata è indagata, imputata o vittima, nonché i campi specifici per ciascuna di **tali** [...] categorie.

- (52) Per rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il **modulo di richiesta** [...] da utilizzare per chiedere il trasferimento del procedimento penale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per modificare l'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (53) Al fine di garantire lo scambio rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro dei dati relativi ai casi, le comunicazioni ai sensi del presente regolamento tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, con l'intervento delle autorità centrali laddove uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, nonché con Eurojust, dovrebbero di norma essere effettuate attraverso il sistema informatico decentrato ai sensi del regolamento (UE) .../...[regolamento sulla digitalizzazione]³¹. In particolare, il sistema informatico decentrato dovrebbe essere utilizzato, di norma, per lo scambio del **modulo di richiesta** [...] e di qualsiasi altra informazione e documento pertinente, nonché per tutte le altre comunicazioni tra le autorità ai sensi del presente regolamento. Qualora siano applicabili una o più delle eccezioni di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sulla digitalizzazione], in particolare qualora non sia possibile o consono ricorrere al sistema informatico decentrato, possono essere utilizzati altri mezzi di comunicazione, come specificato in tale regolamento.

³⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

³¹ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L ...).

- (54) Gli Stati membri potrebbero utilizzare un software sviluppato dalla Commissione ("software di implementazione di riferimento") invece di un sistema informatico nazionale. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Tale impostazione dovrebbe consentire agli Stati membri di riutilizzare o migliorare le loro infrastrutture nazionali di comunicazione giudiziaria esistenti per uso transfrontaliero.

(55) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in modo da consentire ai titolari del trattamento di garantire la conformità ai requisiti e ai principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725³² e (UE) 2016/679³³ del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, in particolare gli obblighi relativi alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché un livello elevato di ciphersicurezza. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità, tenuto conto che possono essere scambiate anche categorie particolari di dati. Nel contesto della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento la Commissione non **dovrebbe trattare** [...] dati personali.

³² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

³³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (56) Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati statistici necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, detto sistema potrebbe essere programmato per raccogliere tali dati e, in tal caso, tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Il connettore e-CODEX potrebbe anche essere dotato di una funzione che consenta di recuperare i dati statistici rilevanti.
- (57) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un sistema informatico decentrato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.

³⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (58) Il presente regolamento dovrebbe creare la base giuridica per lo scambio dei dati personali tra gli Stati membri ai fini del trasferimento dei procedimenti penali, in [...] **conformità dell'articolo 8 e dell'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680.** Tuttavia, per quanto riguarda qualsiasi altro aspetto, come il periodo di conservazione dei dati personali ricevuti dall'autorità richiedente, il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta dovrebbe essere soggetto alla legislazione nazionale degli Stati membri adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/680. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero essere considerate titolari del trattamento dei dati personali conformemente a detta direttiva. Le autorità centrali **potrebbero** fornire assistenza amministrativa all'autorità richiedente e all'autorità richiesta e, nella misura in cui trattano dati personali per conto di tali titolari del trattamento, dovrebbero essere considerate responsabili del trattamento del rispettivo titolare del trattamento. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust, il regolamento (UE) 2018/1725 [...] dovrebbe applicarsi nel contesto del presente regolamento, senza pregiudicare le norme specifiche sulla protezione dei dati del regolamento (UE) 2018/1727 [...]³⁶.
- (59) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il trasferimento dei procedimenti penali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (**TUE**). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

³⁶ [...]

- (60) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE [...] e al TFUE [...], l'Irlanda ha notificato, **con lettera ricevuta il 19 luglio 2023**, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento³⁷. [...]
- (61) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE [...] e al TFUE [...], la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (62) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725[...]³⁸, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [...] **22 maggio 2023**,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³⁷ Doc. 12049/23.

³⁸ [...]

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.
2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di procedimenti penali **condotti in diversi Stati membri d[...]**ell'Unione [...].
3. Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 TUE [...].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "Stato richiedente": lo Stato membro in cui **sono condotti i procedimenti penali ed è emessa una richiesta di trasferimento di tali [...]** procedimenti [...] **a un altro Stato membro o che ha avviato consultazioni in merito a un eventuale trasferimento o ha ricevuto una richiesta di consultazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 15, paragrafo 2;**

- 2) "Stato richiesto": lo Stato membro a cui è trasmessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale ai fini dell'assunzione del procedimento penale **o che ha ricevuto una richiesta di consultazione in merito a un eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 15, paragrafo 2;**
- 3) "autorità richiedente":
- a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o
 - b) qualsiasi altra autorità competente designata come tale dallo Stato richiedente che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a chiedere il trasferimento del procedimento penale in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmessa all'autorità richiesta, la richiesta di trasferimento del procedimento penale è convalidata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato richiedente, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di tale richiesta a norma del presente regolamento. Laddove la richiesta di trasferimento del procedimento penale sia stata convalidata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, tale autorità può anche essere considerata l'autorità richiedente ai fini della trasmissione della richiesta;

- 4) "autorità richiesta": un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente a decidere se accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale in conformità dell'articolo 12, **paragrafo 1**, e a prendere, **ove l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto lo consenta**, successive misure previste dal presente regolamento o [...] dal diritto nazionale;

Sebbene la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento di un procedimento penale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, debba essere presa esclusivamente da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, lo Stato richiesto può prevedere che, ai fini del presente regolamento, per "autorità richiesta" si possa intendere un'altra autorità competente che, nel caso in questione, agisca in qualità di autorità inquirente o responsabile dell'azione penale, competente ad adottare misure preparatorie o successive.

- 5) "sistema informatico decentrato": un sistema informatico quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE).../... [regolamento sulla digitalizzazione];
- 6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE, **o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito danni o perdite economiche come conseguenza diretta di un reato che è oggetto di un procedimento penale cui si applica il presente regolamento.**

Articolo 3
Giurisdizione

1. **Nella misura in cui la giurisdizione non sia già stabilita dal diritto nazionale dello Stato richiesto, [...]** ai fini del presente regolamento, lo Stato richiesto è competente per qualsiasi reato cui si applica il diritto dello Stato richiedente, quando:
- a) rifiuta di consegnare un indagato o un imputato che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, sulla base dell'articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584/GAI;
 - b) rifiuta di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato e se constatata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 TUE [...] e dalla Carta;
 - c) la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno, che fa parte degli elementi costitutivi del reato, si è verificata nel territorio dello Stato richiesto;
 - d) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per altri fatti e l'indagato o l'imputato è cittadino o residente di tale Stato;
 - e) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per **fatti che siano** gli stessi, [...] parzialmente gli stessi **o connessi** e l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire è cittadino o residente di tale Stato.

2. La giurisdizione stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente in forza del paragrafo 1 può essere esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale **a norma del presente regolamento.**

Articolo 4

Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale

Qualsiasi Stato membro che, in forza del diritto nazionale, è competente a esercitare l'azione penale per un reato può, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rinunciare all'avvio del procedimento penale [...], sospenderlo o interromperlo al fine di consentire il trasferimento del procedimento penale per tale reato allo Stato richiesto.

CAPO 2

TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 5

Criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale

1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia possa essere conseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro.
2. **Nel valutare se chiedere il trasferimento del procedimento penale, [...] l'autorità richiedente tiene conto in particolare dei seguenti criteri:**
 - a) il reato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto, o la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno **che fa parte degli elementi costitutivi del reato** [...] si è verificata nel territorio di tale Stato;
 - b) **uno o più**[...] indagati o [...] imputati **sono** cittadini o residenti dello Stato richiesto;
 - c) **uno o più**[...] indagati o [...] imputati **si trovano** [...] nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarli [...] allo Stato richiedente sulla base:
 - i) dell'articolo 4, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI[...]; [...]

- ii) dell'articolo 4, punto 3, della **decisione quadro 2002/584/GAI** [...], se il rifiuto non si basa sul fatto che tale persona ha formato oggetto di una sentenza definitiva per lo stesso reato che osta all'esercizio di ulteriori azioni penali[...]; o [...]
- iii) dell'articolo 4, punto 7, della [...] decisione quadro **2002/584/GAI**;
- d) **uno o più**[...] indagati o [...] imputati, per i quali è stato emesso un mandato d'arresto europeo, si trovano [...] nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarli [...] se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 **TUE** [...] e dalla Carta;
- e) la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell'indagine si trova nello Stato richiesto o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato;
- f) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per gli stessi o altri fatti;
- g) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per [...] fatti **che siano gli stessi, parzialmente gli stessi o** [...] connessi;
- h) **uno o più**[...] indagati o [...] imputati stanno [...] scontando o devono [...] scontare una pena privativa della libertà personale nello Stato richiesto;

- (i) l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna;
- j) [...] **una o più** delle vittime hanno la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiedono. **Si tiene debitamente conto delle vittime minori;**
- k) **le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti in un solo Stato membro.**
3. [...]L'indagato o l'imputato [...], o **una vittima**, [...] può, **in conformità delle procedure di cui al diritto nazionale, proporre** [...] alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto [...] **che il procedimento penale sia trasferito a norma delle condizioni del presente regolamento. Se la proposta è rivolta all'autorità competente nello Stato richiesto, detta autorità può consultare l'autorità competente nello Stato richiedente, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2.** Le proposte [...] emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente [...] di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto.

Articolo 6

Diritti dell'indagato o dell'imputato

1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi dell'indagato o dell'imputato [...].

- 1 bis.** I diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 15 bis e 15 quater si applicano agli indagati o imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono messi a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale.
2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, **o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata**, l'autorità richiedente **informa** l'indagato o l'imputato [...] della prevista **richiesta di** trasferimento del procedimento penale, **conformemente al diritto nazionale applicabile** e in una lingua a lui comprensibile, e [...] **gli offre** la possibilità di esprimere la sua opinione [...], a meno che tale persona non possa essere rintracciata **o raggiunta** nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. [...] Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una **proposta** [...] dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, **tale informazione all'indagato o all'imputato** che ha presentato la **proposta** [...] non è necessaria.
- 2 bis.** Se l'indagato o l'imputato si trova nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, quando applica il paragrafo 2, trasmettere all'autorità richiesta un modulo standardizzato compilato da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 2. In tali casi, l'autorità richiesta chiede l'opinione dell'indagato o dell'imputato e rinvia il modulo all'autorità richiedente. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione dell'indagato o dell'imputato di cui al paragrafo 2.
3. [Testo spostato all'articolo 15 bis]

Articolo 7
Diritti della vittima

1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi della vittima [...].
2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine **o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata**, [...] l'autorità richiedente informa la vittima che risiede **o, nel caso di una persona giuridica, è stabilita** nello Stato richiedente **e che ha chiesto di ricevere le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE o, nel caso di una persona giuridica, a norma del diritto nazionale, della prevista richiesta di trasferimento del procedimento penale**, conformemente al diritto nazionale applicabile, [...] in una lingua a lei comprensibile, e **le offre** [...] la possibilità di esprimere la sua opinione. [...] **Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale fa seguito alla proposta di una vittima a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, l'autorità richiedente non è tenuta a fornirle le informazioni di cui sopra.**
3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione della vittima di cui al paragrafo 2.
4. *[Testo spostato all'articolo 15 ter]*

Articolo 8

Diritto a un ricorso giurisdizionale

[Testo spostato all'articolo 15 ter]

Articolo 9

Procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale

1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale è redatta **dall'autorità richiedente** utilizzando il [...] **modulo di richiesta** di cui all'allegato. L'autorità richiedente firma il **modulo di richiesta** [...] e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.
2. La richiesta di trasferimento del procedimento penale è debitamente motivata e contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) **le informazioni** [...] relative all'autorità richiedente;
 - b) una descrizione del reato che forma l'oggetto del procedimento penale e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato richiedente;
 - c) i motivi per cui il trasferimento è necessario e opportuno e, in particolare, quali criteri previsti all'articolo 5, paragrafo 2, sono applicabili;
 - d) le informazioni necessarie disponibili sull'indagato o sull'imputato e sulla vittima;
 - e) una valutazione dell'impatto del trasferimento del procedimento penale sui diritti dell'indagato o imputato e della vittima, **sulla base delle informazioni a disposizione dell'autorità richiedente, fra cui, se del caso, l'opinione delle persone interessate ottenuta a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 7, paragrafo 2, o la presentazione di proposte a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;**

- f) informazioni su atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente, **tra cui eventuali misure temporanee coercitive in corso e i termini per l'applicazione di dette misure;**
- g) eventuali condizioni specifiche [...] **per il** trattamento dei dati personali applicabili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680.
3. Se l'indagato o l'imputato ha espresso un'opinione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o se la vittima ha espresso un'opinione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, tale opinione è trasmessa all'autorità richiesta unitamente alla richiesta di trasferimento del procedimento penale. Se l'opinione dell'indagato, [...] dell'imputato o della vittima è stata espressa oralmente, l'autorità richiedente provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dell'autorità richiesta.
4. Se necessario, la richiesta di trasferimento del procedimento penale è corredata di eventuali ulteriori informazioni e documenti pertinenti.
5. Il **modulo di richiesta** [...] compilato di cui al paragrafo 1 **nonché le parti essenziali di** [...] qualsiasi altra informazione scritta a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento penale sono tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).
6. L'autorità richiedente trasmette la richiesta di trasferimento del procedimento penale direttamente all'autorità richiesta o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 18. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta effettuano tutte le altre comunicazioni ufficiali direttamente o, se del caso, con l'intervento dell'autorità centrale di cui all'articolo 18.

7. Qualora l'autorità richiesta non sia nota all'autorità richiedente, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea **di cui alla decisione 2008/976/GAI del Consiglio**³⁹, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per la decisione a norma dell'articolo 12.
- 7 bis. Senza indebito ritardo dopo il ricevimento del modulo di richiesta, l'autorità richiesta invia all'autorità richiedente un avviso di ricevimento quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento. Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 18, tale obbligo si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità richiesta che riceve dall'autorità centrale la richiesta di trasferimento del procedimento penale.**
8. Qualora non sia competente ad adottare una decisione a norma dell'articolo 12, l'autorità dello Stato richiesto che ha ricevuto la richiesta la trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta competente dello stesso Stato membro e ne informa l'autorità richiedente.

Articolo 10

Informazioni che l'autorità richiedente deve fornire dopo la trasmissione della richiesta

L'autorità richiedente informa senza indebito ritardo l'autorità richiesta degli eventuali atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente dopo la trasmissione della richiesta. **Nel comunicare [...] tali informazioni all'autorità richiesta, l'autorità richiedente include tutti i documenti pertinenti. [...]**

³⁹ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

Le parti essenziali delle [...] informazioni e [...] dei documenti pertinenti di cui al primo comma sono tradotti dall'autorità richiedente in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 11

Ritiro della richiesta

1. L'autorità richiedente può ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima di ricevere la decisione **motivata** dell'autorità richiesta di accettazione del trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 12. **In tal caso, l'autorità richiedente ne informa immediatamente l'autorità richiesta.**
2. **Se l'autorità richiedente ha informato l'autorità richiesta, a norma del paragrafo 1, del ritiro della richiesta di trasferimento del procedimento penale, detto procedimento resta di competenza dell'autorità richiedente.**

Articolo 12

Decisione dell'autorità richiesta

1. L'autorità richiesta adotta una decisione [...] quanto all'accettazione **o al rifiuto** del trasferimento del procedimento penale, **in tutto o in parte**, e decide, conformemente al proprio diritto nazionale, **in merito alle** [...] misure **da** prendere al riguardo [...]. **La decisione di accettare il trasferimento è debitamente motivata.**

2. Qualora ritenga che le informazioni comunicate dall'autorità richiedente non siano sufficienti per consentirle di decidere se accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta può chiedere [...] informazioni supplementari ritenute necessarie. **L'autorità richiedente fornisce le informazioni supplementari richieste senza indebito ritardo, se disponibili, unitamente a una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).**
- 2 bis.** **L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la decisione di cui al paragrafo 1, in conformità dei termini di cui all'articolo 14.**
3. Qualora decida di rifiutare il trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 13, [...] **l'autorità richiesta informa l'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima,** [...] dei motivi del rifiuto. [...]
4. [...]
5. **Qualora abbia ricevuto [...] la decisione motivata di accettazione del trasferimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 bis,** l'autorità richiedente trasmette senza **indebito** ritardo l'originale o una copia autenticata del fascicolo, o parti di esso, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

- 5 bis.** Una volta che il procedimento nazionale è stato interrotto a norma dell'articolo 19, l'autorità richiedente trasmette senza indebito ritardo all'autorità richiesta, su richiesta di quest'ultima, il fascicolo originale, comprese le pertinenti prove fisiche. Nel caso in cui sia stata fornita una copia autenticata del fascicolo, vengono trasmesse solo le prove fisiche pertinenti, a meno che l'autorità richiesta non debba esaminare i documenti originali. Lo Stato richiedente può esigere che il fascicolo o le prove fisiche gli siano restituiti non appena non sono più necessari nello Stato richiesto o al più tardi al termine del procedimento nello stesso.
- 5 ter.** Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 5 e 5 bis, [...] l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare i documenti necessari, o loro parti, da trasmettere e da tradurre.

Articolo 13

Motivi di rifiuto

1. L'autorità richiesta rifiuta, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale qualora, a norma del diritto nazionale dello Stato richiesto, non sia possibile avviare o **condurre** un procedimento penale [...] per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale in una o più delle seguenti situazioni:
 - a) se la condotta per la quale la richiesta è stata formulata non costituisce reato secondo il diritto dello Stato richiesto;
 - b) se l'assunzione del procedimento penale è contraria al principio del *ne bis in idem*;

- c) se l'indagato o l'imputato non può essere considerato penalmente responsabile del reato per ragioni di età;
- d) se l'azione penale è caduta in prescrizione in conformità del diritto dello Stato richiesto;

d bis) se non sono soddisfatte le condizioni per perseguire il reato nello Stato richiesto;

- e) se il reato è coperto da amnistia in conformità del diritto dello Stato richiesto;
- f) se lo Stato richiesto non ha **né** giurisdizione per il reato [...] **in conformità del diritto nazionale, né giurisdizione in base all'articolo 3** [...].

2. L'autorità richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale se sussistono uno o più dei seguenti motivi:

- a) il diritto dello Stato richiesto prevede un[...] privilegio o un'immunità che rende impossibile l'azione;
- b) l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento del procedimento penale non sia nell'interesse d[...]ell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia;
- c) il reato non è stato commesso, in tutto [...] o in parte [...], nel territorio dello Stato richiesto, la maggior parte degli effetti o una parte sostanziale del danno [...] **che fa parte degli elementi costitutivi del reato** non si è verificata nel territorio di tale Stato e l'indagato o l'imputato non è cittadino o residente di tale Stato;

- d) il **modulo di richiesta** [...] di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto a seguito della consultazione di cui al paragrafo 3 **del presente articolo**;
- e) **la condotta per la quale la richiesta è stata formulata non costituisce reato nel luogo in cui è stata posta in atto e lo Stato richiesto non ha, in conformità del diritto nazionale, la giurisdizione originaria a perseguire il reato.**
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di decidere di rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta **può** consultare l'autorità richiedente e, se necessario, chiede a quest'ultima di fornirle senza **indebito** ritardo qualsiasi informazione necessaria.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), e se la revoca d[...] **i un** privilegio o [...] **un'**immunità compete ad un'autorità dello Stato richiesto, l'autorità richiesta [...] inoltra [...] **senza indebito ritardo** la richiesta **a detta autorità**. [...] Se invece la revoca d[...] **i un** privilegio o **un'**immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o **a un'**organizzazione internazionale, l'autorità richiedente ne fa richiesta a **tale** autorità.

Articolo 14

Termini

1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione quanto all'accettazione **o al rifiuto** del trasferimento del procedimento penale senza **indebito** ritardo e in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente.

2. Qualora, in un caso specifico, non possa rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta ne informa **senza indebito ritardo** [...] l'autorità richiedente, indicando i motivi del ritardo. In tal caso il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.
3. Qualora il diritto dello Stato richiesto preveda un privilegio o un'immunità [...], il termine di cui al paragrafo 1 **decorre** [...] solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità richiesta è stata informata della revoca del privilegio o dell'immunità.

Articolo 15

Consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta

1. Se necessario e fatti salvi l'articolo 12, paragraf[...]i 2, **5, 5 bis e 5 ter**, l'**articolo 13**, paragrafo 3 e l'**articolo 17**, paragrafo 2, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano senza **indebito** ritardo per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento.
2. Le consultazioni **tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta** possono altresì aver luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse d[...]ell'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Al fine di proporre **che** [...] il procedimento penale **sia trasferito** dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta può consultare l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.
3. Qua[...]lora consulti l'autorità richiesta prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente [...] mette a disposizione dell'autorità richiesta le informazioni relative al procedimento penale, **a condizione che non sia compromessa la riservatezza di un'indagine o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata.**

4. Alle richieste di consultazione, **presentate a norma del presente articolo**, è data risposta senza **indebito** ritardo.

Articolo 15 bis

Informazioni da trasmettere all'indagato e all'imputato

1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione **motivata di accettazione del trasferimento di** un procedimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità [...] **richiesta**, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine **o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata**, [...] informa **senza indebito ritardo** l'indagato o l'imputato e in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e della successiva accettazione **del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiesta**. [...]
- L'autorità richiesta fornisce all'indagato o all'imputato una copia della decisione **motivata di accettazione del trasferimento del procedimento e informa l'indagato o l'imputato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo**.
- 1 bis.** Se l'indagato o l'imputato si trova nello Stato richiedente, l'autorità richiesta può, quando applica il paragrafo 1, trasmettere all'autorità richiedente il modulo compilato da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 2. In tali casi, l'autorità richiedente fornisce le informazioni all'indagato o all'imputato e ne informa l'autorità richiesta.

2. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione di **rifiuto del trasferimento del procedimento** a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine **o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata**, [...] informa **senza indebito ritardo** l'indagato o l'imputato e in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e del successivo rifiuto del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata **o raggiunta** nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità **richiedente**.
- 2 bis.* **Se l'indagato o l'imputato si trova nello Stato richiesto, l'autorità richiedente può, quando applica il paragrafo 2, trasmettere all'autorità richiesta il modulo compilato da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 2. In tali casi, l'autorità richiesta fornisce le informazioni all'indagato o all'imputato e ne informa l'autorità richiedente.**

Articolo 15 ter

Informazioni da trasmettere alla vittima

1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione **motivata** di **accettazione del trasferimento del procedimento** a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiesta, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine o che **l'indagine non sia in altro modo pregiudicata**, [...] informa **senza indebito ritardo** la vittima **che risiede o, nel caso di una persona giuridica, che è stabilita nello Stato richiedente e che ha chiesto di ricevere le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE o, nel caso di una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale**, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta del trasferimento del procedimento penale e della successiva accettazione [...] del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata **o raggiunta** nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità **richiesta**. **L'autorità richiesta fornisce alla vittima una copia della decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento e informa la vittima del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.**

- 1 bis.** **Se la vittima si trova nello Stato richiedente, l'autorità richiesta può, quando applica il paragrafo 1, trasmettere all'autorità richiedente il modulo compilato da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 2. In tali casi, l'autorità richiedente fornisce le informazioni alla vittima e ne informa l'autorità richiesta.**

2. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione **di rifiuto del trasferimento di un procedimento** a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine **o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata**, [...] informa **senza indebito ritardo** la vittima **che risiede o, nel caso di una persona giuridica, che è stabilita nello Stato richiedente e che ha chiesto di ricevere le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, o nel caso di una persona giuridica, in conformità del diritto nazionale**, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e del successivo rifiuto del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata **o raggiunta** nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità **richiedente**. **Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità [...] richiesta per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.**

Articolo 15 quater

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1. Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo [...] nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale.
2. Il diritto a un ricorso giurisdizionale **effettivo** è esercitato [...] nello Stato richiesto in conformità del diritto **nazionale**.
- 2 bis.** **La decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale è esaminata in conformità del diritto nazionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2. Nella misura in cui è stato esercitato il potere discrezionale, il riesame si limita a valutare se l'autorità richiesta abbia manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.**
3. Il termine per proporre un ricorso giurisdizionale effettivo non può essere superiore a 20 giorni dalla data di ricezione d[...]ella decisione **motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale [...]. Tuttavia, qualora l'indagato, l'imputato o la vittima non sia identificato al momento del trasferimento e la decisione motivata non possa pertanto essere comunicata a tali persone in quel momento, il termine decorre dalla data di accettazione del trasferimento da parte dell'autorità richiesta. La decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale è adottata senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 60 giorni.**
4. **Ogni effetto sospensivo di un ricorso giurisdizionale contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale è disciplinato dal diritto nazionale.**

[...]
5. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente in merito ai ricorsi giurisdizionali **effettivi** proposti a norma del presente articolo e **all'esito finale degli stessi.**

Articolo 16

Cooperazione con Eurojust e con la Rete giudiziaria europea

L'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono, in qualsiasi fase della procedura, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime. In particolare, se del caso, Eurojust può agevolare **l'applicazione [...] dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, [...] dell'articolo 17, paragrafo 2 e dell'articolo 19, paragrafo 2.**

Articolo 17

Costi di trasferimento del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi di trasferimento del procedimento penale derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
2. Qualora la traduzione del fascicolo e di altri documenti pertinenti a norma dell'articolo 12, paragrafi **2 e 5**, comporti costi ingenti o eccezionali, l'autorità richiedente può presentare all'autorità richiesta una proposta di ripartizione dei costi. La proposta è accompagnata da una distinta dei costi sostenuti dall'autorità richiedente. A seguito di tale proposta l'autorità richiedente e l'autorità richiesta si consultano reciprocamente. [...]

Articolo 18

Designazione delle autorità centrali

Ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione amministrativa e della ricezione delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali, nonché di altra corrispondenza ufficiale relativa a tali richieste.

CAPO 3

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 19

Effetti nello Stato richiedente

1. Al [...] ricevimento dell[...] **a decisione motivata di** accettazione del trasferimento del procedimento penale **in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2 bis, o della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale proposto a norma dell'articolo 15 quater, tale procedimento penale** è sospeso o interrotto nello Stato richiedente conformemente al diritto nazionale, **a meno che il ricorso non termini con il rinvio nello Stato richiedente o l'autorità richiedente vi abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 4.** [...]
2. In deroga al paragrafo 1, **il procedimento penale nello Stato richiedente può rimanere aperto per consentire all'autorità richiedente di:** [...]
 - a) intraprendere le necessarie misure investigative **urgenti** o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, **oppure provvedimenti di congelamento.**[...]
 - b) mantenere le necessarie misure investigative o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, precedentemente intraprese che sono necessarie al fine di eseguire una decisione [...] **sulla base della** decisione quadro 2002/584/GAI o su un altro strumento di reciproco riconoscimento o una richiesta di assistenza giudiziaria.

- 2 bis.** A seguito di una decisione dell'autorità richiesta di accettare il trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta cooperano quanto più possibile e conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, in particolare nel caso in cui il diritto dello Stato richiesto preveda il rispetto di talune formalità e procedure, segnatamente per quanto concerne l'ammissibilità delle prove.
- 2 ter.** Laddove sia stata ultimata l'esecuzione di eventuali procedure di reciproco riconoscimento o di assistenza giudiziaria, oppure laddove l'autorità richiesta abbia intrapreso le necessarie misure investigative o altre misure procedurali e le misure intraprese dall'autorità richiedente a norma del [...] paragrafo 2 non siano più necessarie, il procedimento penale nello Stato richiedente è sospeso o interrotto.
3. L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.
4. Il paragrafo 3 non pregiudica il diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti [...] **nello Stato richiesto.**

Articolo 20

Effetti nello Stato richiesto

1. Il procedimento penale trasferito è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato richiesto.
 2. A condizione che non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto, qualsiasi atto compiuto ai fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente [...] ha la stessa validità nello Stato richiesto come se fosse stato validamente compiuto dalle autorità di tale Stato. **Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), qualsiasi atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione quando è stato validamente compiuto nello Stato richiedente produce gli stessi effetti nello Stato richiesto qualora tale atto interrompa o sospenda parimenti il termine di prescrizione a norma del diritto dello Stato richiesto.**
- 2 bis.** **Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che, nei casi in cui la giurisdizione sia fondata sull'articolo 3 e qualora essi agiscano in qualità di Stato richiesto e l'indagato o l'imputato si trovi in tale Stato, lo Stato richiesto può, su richiesta dello Stato richiedente, dopo aver ricevuto la richiesta di trasferimento e il relativo fascicolo e prima che sia adottata la decisione di accettare il trasferimento, arrestare l'indagato o l'imputato, o adottare qualsiasi altra misura atta a garantire che l'indagato o l'imputato rimanga nel suo territorio, oppure adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio, come il congelamento, in attesa della decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale conformemente al diritto nazionale.**

3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità [...] sia **conforme al [...] diritto nazionale** dello Stato richiesto. **Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove.**
4. A condizione che sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo deduce il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente, disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato richiesto in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente.
5. Se il procedimento penale può essere avviato solo in seguito a querela sia nello Stato richiedente sia in quello richiesto, la querela presentata nello Stato richiedente è valida anche nello Stato richiesto.
6. Al reato si applica la pena comminata dal diritto dello Stato richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente. Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente **e qualora ciò sia vantaggioso per l'imputato**, l'autorità richiesta può prendere in considerazione, conformemente al diritto nazionale applicabile, la pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente. Qualora la giurisdizione sia fondata esclusivamente sull'articolo 3, la pena irrogata nello Stato richiesto non è più severa della pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente.

Articolo 21

Informazioni che l'autorità richiesta deve fornire

1. L'autorità richiesta **o, se del caso, un'altra autorità competente** informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, **di informazioni relative all'esecuzione definitiva della pena irrogata** ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta **definitiva** emessa al termine del procedimento penale.
2. **Le informazioni e la decisione definitiva sono fornite unitamente a una traduzione, almeno delle relative parti essenziali, in una lingua ufficiale dello Stato richiedente o un'altra lingua che lo Stato richiedente accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).**

CAPO 4
MEZZI DI COMUNICAZIONE

Articolo 22

Mezzi di comunicazione

1. Le comunicazioni a norma del presente regolamento, tra cui lo scambio del [...] **modulo di richiesta** di cui all'allegato, la decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e gli altri documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale conformemente all'articolo 18, nonché con Eurojust, sono effettuate conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE).../... [regolamento sulla digitalizzazione].
2. Alle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applicano l'articolo 7 [...], paragrafi 1 e 2, e gli articoli [...] **8** e [...] **14** del regolamento (UE).../... [regolamento sulla digitalizzazione] che stabiliscono norme riguardanti le firme elettroniche e i sigilli elettronici, gli effetti giuridici dei documenti elettronici e la protezione delle informazioni trasmesse.
3. Le consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo **5 ter**, e dell'articolo 15 tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento della o delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale conformemente all'articolo 18, nonché con Eurojust, possono essere effettuate utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato, compreso il sistema informatico decentrato.

Articolo 23

Istituzione di un sistema informatico decentrato

1. La Commissione [...] **adotta atti di esecuzione** riguardo al sistema informatico decentrato **conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla digitalizzazione]** [...] stabilendo quanto segue:
 - a) le specifiche tecniche [...] **relative ai** metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
 - b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
 - c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersecurity per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;
 - d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
 - e) gli standard procedurali digitali di cui all'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo [...] **29 bis**, paragrafo 2.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro [*due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*].

Articolo 24

Software di implementazione di riferimento

1. La Commissione è responsabile della creazione, **dell'accessibilità**, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Eurojust può utilizzare il software di implementazione di riferimento di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente **il software di implementazione di riferimento**.
- 3 bis. Il software di implementazione di riferimento offre un'interfaccia comune per comunicare con altri sistemi informatici nazionali.**

Articolo 25

Costi del sistema informatico decentrato

1. Ciascuno Stato membro **o ciascuna entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850** sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei **punti di accesso al sistema informatico decentrato [...]** per i quali è responsabile.
2. Ciascuno Stato membro **o ciascuna entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850** sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi pertinenti sistemi informatici nazionali **o, se del caso, di altri sistemi informatici** per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. Eurojust sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti [...] **del sistema informatico decentrato** soggetti alla sua competenza.
4. Eurojust sostiene i costi della creazione e dell'adattamento del suo sistema di gestione dei casi per renderlo interoperabile con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tale sistema.

Articolo 26

(spostato all'articolo 29 bis)

CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Monitoraggio [...]

1. Gli Stati membri raccolgono periodicamente **informazioni** [...] esaurienti ai fini del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento da parte della Commissione. Le autorità **competenti degli Stati membri** conservano **tali informazioni** [...] e le inviano ogni anno alla Commissione. Esse possono trattare i dati personali necessari per la produzione di **tali informazioni** [...].
- 1 bis.** Le **informazioni** [...] di cui al paragrafo 1 comprendono, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
- a) il numero di richieste di trasferimento di procedimenti penali emesse, compresi i criteri per la richiesta di trasferimento, per Stato **richiedente** [...];
 - b) il numero di trasferimenti di procedimenti penali accettati e rifiutati, compresi i motivi di rifiuto, per Stato **richiesto** [...];
 - c) [trasferito al paragrafo 1 ter, lettera a)]
 - d) il tempo necessario per trasmettere le informazioni relative alla decisione quanto all'accettazione **o al rifiuto** del trasferimento del procedimento penale;
 - e) [trasferito al paragrafo 1 ter, lettera b)]
 - f) [trasferito al paragrafo 1 ter, lettera c)]

1 ter. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono anche comprendere, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

- a) il numero di indagini e azioni penali che non sono state portate avanti a seguito dell'accettazione del trasferimento del procedimento penale;
- b) il numero di ricorsi proposti contro le decisioni di accettazione del trasferimento di un procedimento penale, specificando se sono stati proposti da un indagato, un imputato o una vittima, e il numero di decisioni impugnate con successo;
- c) a partire da quattro anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i costi sostenuti a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

2. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 1 *bis*, lettere a), b) e d), e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione.

2 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 *bis* del presente articolo sono trasmesse entro due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 28

Modifiche [...] del modulo di richiesta e adozione di nuovi moduli

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato al fine di aggiornarlo o introdurre modifiche tecniche. **Tali modifiche sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non lo pregiudicano.**

2. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di elaborare moduli standard da utilizzare per chiedere l'opinione o fornire informazioni a indagati, imputati e vittime ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 15 bis, paragrafo 1 bise paragrafo 2 bis, e dell'articolo 15 ter, paragrafo 1 bis.**
3. **Gli atti delegati di cui al paragrafo [...] 2 sono adottati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. [...] **Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo 28 è conferito **alla Commissione** per un periodo indeterminato a decorrere da [*data di applicazione del presente regolamento*].
3. La delega di potere di cui all'articolo 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29 bis (ex articolo 26)

Procedura di comitato

1. **Ai fini dell'articolo 23, [...] la Commissione è assistita da un comitato.** Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2 bis. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Articolo 30

Notifiche

1. Entro il [*data di applicazione del presente regolamento*] ciascuno Stato membro notifica alla Commissione:
 - a) le autorità che, conformemente al diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, a emettere e/o convalidare ed eseguire richieste di trasferimento dei procedimenti penali;
 - b) le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 18;
 - c) le lingue accettate per le richieste di trasferimento dei procedimenti penali, [...] **per la presentazione di informazioni di supporto e per qualsiasi comunicazione tra autorità, quando agiscono in qualità di Stato richiedente e di Stato richiesto.**
2. La Commissione **provvede a che** [...] le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 **siano rese pubbliche** [...] sul sito web della Rete giudiziaria europea [...].

Articolo 31

Relazioni con altri accordi e intese

1. Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi, il presente regolamento sostituisce, **nel suo ambito di applicazione**, a decorrere da [*data di applicazione del presente regolamento*], le corrispondenti disposizioni della Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972 e della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, applicabili tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

2. In aggiunta al presente regolamento, dopo la sua entrata in vigore gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.
3. Entro il [*data di applicazione del presente regolamento*] gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 2.

Articolo 32

Relazioni

Entro [*cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento*], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e da essa raccolte.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1. **Il presente regolamento si applica ai moduli di richiesta trasmessi a decorrere da [*data di applicazione del presente regolamento*]. Le richieste di trasferimento dei procedimenti penali ricevute anteriormente al [*data di applicazione del presente regolamento*] continuano a essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di trasferimento dei procedimenti penali.**

2. Prima che l'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, diventi applicabile, le comunicazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali, nonché con Eurojust a norma del presente regolamento, sono effettuate con qualsiasi mezzo alternativo appropriato, tenuto conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [primo giorno del mese successivo a un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

L'obbligo per le autorità competenti di usare il sistema informatico decentrato per le comunicazioni a norma del presente regolamento si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni decorrente dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 23.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

[...] MODULO DI RICHIESTA PER IL TRASFERIMENTO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

Scopo del presente [...] modulo è:

- effettuare una consultazione sull'eventuale trasferimento di un procedimento penale;
- chiedere il trasferimento di un procedimento penale.

Sezione A:

Stato richiedente:

Autorità richiedente:

Stato richiesto:

Autorità richiesta:

Autorità dello Stato richiesto consultata prima della presente richiesta (se applicabile):

Sezione B: identità dell'indagato o dell'imputato

1. Identificazione dell'indagato o dell'imputato

- l'indagato o l'imputato non è ancora identificato
- l'indagato o l'imputato è identificato

Nel caso in cui l'indagato o l'imputato sia già stato identificato:

fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità dell'indagato o dell'imputato. Se sono interessate più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse.⁴⁰

i) In caso di persone fisiche

Cognome:.....

Nome/i:.....

Se del caso, altri nomi pertinenti:.....

Eventuali pseudonimi:.....

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di identità o numero di sicurezza sociale, **se disponibile**:

Tipo e numero del o dei documenti di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

.....

Data di nascita:.....

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

.....

Luogo di lavoro (compresi dati di contatto):.....

⁴⁰ Nel modulo di richiesta elettronico potrebbe essere previsto un menu a tendina che consenta di inserire voci diverse per ciascuno degli indagati/imputati.

Altri dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono):
.....

Lingue che la persona in questione comprende:.....

Altre informazioni utili:

Descrivere l'attuale posizione della persona in questione nel procedimento:

indagato

imputato

l'indagato o l'imputato è stato informato dalle autorità competenti di essere indagato o imputato per aver commesso un reato;

l'indagato o l'imputato non è stato informato dalle autorità competenti di essere indagato o imputato per aver commesso un reato;

è stata formulata un'imputazione nei confronti dell'indagato o dell'imputato nel pertinente procedimento penale;

l'indagato o l'imputato è stato privato della libertà personale ai fini del presente procedimento penale nel periodo seguente: dal..... fino al..... (gg-mm-aaaa).

ii) In caso di persone giuridiche:

Denominazione:

Tipo di persona giuridica:

Denominazione abbreviata, denominazione utilizzata comunemente o denominazione commerciale, se del caso:
.....

Sede statutaria:

Numero di registrazione:.....

Indirizzo della persona giuridica:.....

Altri dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono):

Nome del rappresentante della persona giuridica:

Altre informazioni utili:

Descrivere l'attuale posizione della persona in questione nel procedimento:

indagato

imputato

la persona in questione è stata informata dalle autorità competenti di essere indagata o imputata per aver commesso un reato;

la persona in questione non è stata informata dalle autorità competenti di essere indagata o imputata per aver commesso un reato;

è stata formulata un'imputazione nei confronti della persona in questione nel pertinente procedimento penale.

2. Opinione dell'indagato o dell'imputato:

L'indagato o l'imputato ha [...] **proposto** di avviare la procedura di trasferimento del procedimento penale.

L'indagato o l'imputato è stato informato del trasferimento previsto.

L'indagato o l'imputato non è stato informato del trasferimento previsto/**l'opinione dell'indagato o dell'imputato non è stata richiesta** in quanto:

ciò avrebbe compromesso la riservatezza o pregiudicato in altro modo l'indagine;

non è stato possibile rintracciare o raggiungere la persona nonostante ragionevoli sforzi;

l'indagato o l'imputato ha espresso un'opinione sul trasferimento previsto. L'opinione è allegata alla presente richiesta. [...] **Vd. allegato.**

.....
.....
 L'indagato o l'imputato non ha espresso un'opinione sul trasferimento previsto.

Sezione C: identità della vittima (o delle vittime)⁴¹

1. Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della vittima. Se sono interessate più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse.

i) In caso di persone fisiche

Cognome:.....

Nome/i:.....

Sesso:

Cittadinanza:

Numero di identità o numero di sicurezza sociale, **se disponibile**:

Tipo e numero del o dei documenti di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

Data di nascita:.....

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

Luogo di lavoro (compresi dati di contatto):.....

Altri dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono):

Lingue che la persona in questione comprende:.....

Altre informazioni utili:

ii) In caso di persone giuridiche:

Denominazione:

Tipo di persona giuridica:

Denominazione abbreviata, denominazione utilizzata comunemente o denominazione commerciale, se del caso:

Sede statutaria:

Numero di registrazione:.....

Indirizzo della persona giuridica:.....

Altri dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono):

Nome del rappresentante della persona giuridica:

Altre informazioni utili:

2. Opinione della vittima (o delle vittime)

[...] **Una o più vittime hanno proposto** [...] di avviare la procedura di trasferimento del procedimento penale.

[...] **Una o più vittime, che risiedono o sono stabilite nello Stato richiedente e che hanno chiesto di ricevere le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, o in caso di una persona giuridica, conformemente al diritto nazionale, sono state** [...] informate del trasferimento previsto.

Una o più [...] vittime, che risiedono o sono stabilite nello Stato richiedente e che hanno chiesto di ricevere le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo

⁴¹ È possibile prevedere un menu a tendina nel caso in cui siano interessate più vittime.

1, della direttiva 2012/29/UE, o in caso di una persona giuridica, conformemente al diritto nazionale, non sono state [...] informate del trasferimento previsto in quanto [...]

ciò avrebbe compromesso la riservatezza o [...] pregiudicato in altro modo l'indagine;

una o più [...] vittime hanno espresso un'opinione sul trasferimento previsto. L'opinione è allegata alla presente richiesta. Vd. allegato:

.....

.....

Nessuna delle vittime ha espresso un'opinione sul trasferimento previsto.

Sezione D: sintesi dei fatti e loro qualificazione giuridica

1. Descrivere la condotta all'origine del o dei reati per cui è presentata la richiesta e fornire una sintesi dei fatti alla base degli eventi:

.....

.....

2. Fase del procedimento raggiunta:

indagine/azione penale

[...]

processo

2.1. Fornire ulteriori precisazioni sull'avanzamento dell'indagine/dell'azione penale o del processo:

.....

3. Natura e classificazione giuridica del reato o dei reati per cui è presentata la richiesta[...] **comprese [...] le informazioni sulla [...] pena massima per il reato o i reati in questione nello Stato richiedente e le pertinenti disposizioni relative alle pene:**

.....

5. Informazioni su qualsiasi atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione:

.....

.....

[...]

Sezione E: informazioni sulla procedura nello Stato richiedente

1. **Tutte [...] le misure investigative o altri atti [...] procedurali intrapresi dallo Stato richiedente:**

A) misure volte a prevenire la fuga dell'indagato o dell'imputato o altre misure preventive (descrivere):

.....

.....

B) provvedimenti di congelamento:

.....

.....

C) misure investigative (descrivere):

.....

.....

2. Informazioni sulle prove raccolte

A) I seguenti materiali e documenti sono stati raccolti nel corso del procedimento penale nello Stato richiedente (descrivere): [...]

.....

.....

.....

[...]

Sezione F: motivi della richiesta

1. Motivi della richiesta, compresa una giustificazione dei motivi per cui il trasferimento è necessario e opportuno, e una valutazione dell'impatto del trasferimento sui diritti dell'indagato o dell'imputato e della vittima:

2. Criteri per la richiesta di trasferimento del procedimento penale:

- il reato è stato commesso [...], **in tutto o in parte, nel** [...] territorio dello Stato richiesto, o la maggior parte degli effetti **del reato** o una parte sostanziale del danno **che fa parte degli elementi costitutivi del reato** [...] si è verificata **nel** [...] territorio di tale Stato;
- uno o più** [...] indagati o [...] imputati **sono** cittadini o residenti dello Stato richiesto;
- uno o più** [...] indagati o [...] imputati si trovano nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarli [...] allo Stato richiedente [...] sulla base [...] **1)** dell'articolo 4, **punto 2**, della [...] decisione quadro 2002/584/GAI, [...] **2)** dell'articolo 4, **punto 3**, **della decisione quadro 2002/584/GAI**, [...] se il rifiuto non si basa sul fatto che tale persona ha formato oggetto di una sentenza definitiva per lo stesso reato che osta all'esercizio di ulteriori azioni penali, o **3)** sulla base dell'articolo 4, **punto 7**, della [...] decisione quadro **2002/584/GAI**;
- uno o più** [...] indagati o [...] imputati, per i quali è stato emesso un mandato d'arresto europeo, si trovano [...] nello Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarli [...] [...] se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 TUE [...] e dalla Carta;
- la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell'indagine si trova nello Stato richiesto o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato;
- nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per gli stessi o altri fatti;
- nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per [...] fatti **che siano gli stessi, parzialmente gli stessi o** [...] connessi;
- uno o più** [...] indagati o [...] imputati **stanno** [...] scontando o **devono** [...] scontare una pena privativa della libertà personale nello Stato richiesto;
- l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna; [...]
- [...] **una o più** vittime hanno la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiedono. **Si tiene debitamente conto delle vittime minori**;
- le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti in uno Stato membro**;

altri motivi (precisare):.....

Sezione G: informazioni e richieste supplementari (se applicabile)

1. Se del caso, fornire informazioni relative a precedenti mandati d'arresto europei, ordini di indagine europei o altre richieste di assistenza:.....
2. Altre informazioni supplementari, se del caso:
3. Indicare eventuali condizioni specifiche di trattamento dei dati personali trasmessi che l'autorità richiesta deve rispettare (articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali):
.....
4. Elenco degli allegati:

Sezione H: dati dell'autorità che ha emesso la richiesta e, se del caso, dell'autorità centrale designata.

1. Denominazione dell'autorità che ha emesso la richiesta:
.....
Nome del rappresentante/punto di contatto:
.....
Numero di fascicolo:
.....
Indirizzo:
- Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)
- Indirizzo di posta elettronica:.....
- Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità richiedente:
.....
2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove:
Nome/Titolo/Organizzazione:.....
Indirizzo:
- Indirizzo di posta elettronica:.....
- Numero di telefono:
3. **Autorità centrale, se applicabile**
Nome/Titolo/Organizzazione:
- Indirizzo:**.....
- Indirizzo di posta elettronica:**
- Numero di telefono:**
4. **Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità richiedente:**
.....

Firma elettronica:⁴²

[...]

Sezione I: dati dell'autorità giudiziaria **dello Stato richiedente** che ha convalidato la richiesta (se applicabile)

1. Denominazione dell'autorità che ha effettuato la convalida:

.....
Nome del rappresentante/punto di contatto:

.....
Numero di di fascicolo:

.....
Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida:

.....

2. Indicare se il punto di contatto principale per lo Stato richiesto debba essere:

l'autorità richiedente

l'autorità che ha effettuato la convalida

Firma elettronica:

[...]

⁴² Conformemente all'articolo 7 del regolamento sulla digitalizzazione che sarà adottato a breve.